

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"LA MANOVELLA"



art. 1 L' anno 2008 il giorno 15 del mese di Febbraio in Mesagne

Tra i signori

Aresta Giuseppe nato a Mesagne il 30\01\1976 ed ivi residente alla via Salento,33

Pinto Longo Floriana nata a Mesagne il 10\06\1977 ed ivi residente alla via Mincio,62

Pinto Longo Carlo nato a Mesagne il 29\03\1986 ed ivi residente alla via Mincio,62

Nuzzo Elisabetta nata a Mesagne il 22\06\1982 ed ivi residente alla via Fiume,40

È costituita l'Associazione Culturale La Manovella

art. 2 L'Associazione ha sede in Mesagne alla Piazza Criscuolo n° 5

art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro. Essa ha come scopo l'organizzazione di manifestazioni culturali e tutte le altre attività descritte nell'articolo 3 dell'allegato statuto.

art. 4 L'Associazione è retta dallo statuto che firmato dai fondatori si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.


Con il presente atto vengono nominati:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- il Sig. Aresta Giuseppe, in qualità di Presidente;
- il Sig. Pinto Longo Floriana, in qualità di Vice Presidente;
- il Sig. Pinto Longo Carlo, in qualità di Segretario.
- il Sig. Nuzzo Elisabetta, in qualità di Tesoriere.

art. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione;

art. 6 Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo valgono le norme in materia del Codice Civile



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "LA MANOVELLA"

TITOLO I°

art. 1 DENOMINAZIONE

Viene costituita l'Associazione culturale denominata "La Manovella" ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Mesagne Piazza Criscuolo,5. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire sedi periferiche.

art. 3 SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione si propone il perseguimento dei seguenti fini sociali:

- favorire la conoscenza e la divulgazione di espressioni e linguaggio dell'essere umano ;
- proporsi come luogo di incontro per artisti, soggetti che operano nel settore dello spettacolo e scientifico;

In Via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi l'Associazione può:

- organizzare manifestazioni, mostre, creazione e proiezione di video e documenti, incontri, conferenze, dibattiti, corsi e seminari, anche a contenuto formativo e divulgativo;
- promuovere la pubblicazione e la diffusione di libri, cataloghi, sceneggiature e testi teatrali, riviste, periodici, ricerche, opuscoli, brouchures informative, sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale;

- stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- Collaborare con Enti, Autorità e Istituzioni;
- istituire un sito internet e provvedere al costante aggiornamento di quest'ultimo, riportando le attività di maggiore interesse dell'Associazione ivi incluse le attività amministrative ed istituzionali;
- svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali, attività integrative di quelle principali e sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali;
- dare attuazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali e della CEE;

art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Può aderire all'Associazione qualsiasi cittadino italiano o straniero che, nell'atto di accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa annuale e quella di iscrizione.

La domanda di ammissione a socio ordinario e sostenitore, redatta per iscritto, dovrà essere inoltrata al Presidente dell'Associazione che ne riferisce al Consiglio Direttivo e quest'ultimo decide a maggioranza dei membri in carica.

Non esistono formalità di rito per l'ammissione dei soci "Onorari".

Tutti i soci, ad eccezione di quelli "Onorari", sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota di iscrizione, un contributo annuo ed un corrispettivo degli eventuali servizi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo. Detto contributo dovrà essere versato entro il 31 dicembre di ogni anno. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro tale data di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della relativa quota annuale di associazione.

Potranno parimenti essere soci associazioni, persone giuridiche o enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione "La Manovella".

art. 5 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

I soci sono così suddivisi:

- **SOCI FONDATORI**, coloro che hanno ideato la costituzione dell'associazione e che verseranno l'apposita quota associativa;
- **SOCI ORDINARI**, coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto;
- **SOCI SOSTENITORI**, coloro che abbiano a versare somme di denaro o mettere a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode dei medesimi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria;
- **SOCI ONORARI**, coloro che per particolari meriti culturali, artistici, medici e/o sociali siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione.

L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dallo Statuto attribuisce il diritto alla frequenza di ogni attività associativa e la possibilità di voto ed elezione ad ogni carica prevista dallo statuto, senza limitazione alcuna.

art. 6 RECESSO - ESPULSIONE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E DELL'AFFILIAZIONE.

La qualità di associato è personale, la quota associativa non è trasmissibile per nessun titolo e motivo, neppure per successione e non è rivalutabile.

L'associato dissenziente con le deliberazioni adottate dall'assemblea dell'Associazione ha diritto al recesso.

La perdita dell'affiliazione e della qualità di socio avverrà nei seguenti casi:

- a) per mancato rinnovo dell'affiliazione o per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno o per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione o dell'associazione da parte degli organi dirigenti;
- c) per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto. Tale provvedimento da assumersi per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica, dovrà essere motivato.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

art. 7 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote dei contributi associativi dei singoli membri e dalle tasse di affiliazione. Costituisce inoltre fondo comune dell'Associazione qualunque liberalità o contributo di qualunque specie che pervenisse all'associazione da parte di enti pubblici o soggetti privati, istituti ed associazioni, soci nonché da privati cittadini al fine di raggiungere lo scopo dell'associazione e nel rispetto dell'oggetto sociale della stessa, da rendite ed interessi, dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo, dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività connesse a quelle istituzionali.

Per gli eventuali utili scaturenti è fatto obbligo di reimpiego per lo svolgimento delle attività istituzionali e/o per quelle connesse.

Durante la vita dell'associazione è posto il divieto di distribuzione tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e anche in modo indiretto, di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia prevista per legge.

Così come, allo scioglimento, non saranno distribuibili i fondi o le riserve di capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o ad altre associazioni con finalità analoghe, nel qual ultimo caso, previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3, comma 190, della l. 662/97.

La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all'Assemblea della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

A tutela della trasparenza nei confronti dei soci e a garanzia di una corretta gestione amministrativa e contabile è prevista la nomina di un revisore dei conti.

art. 9 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente che vengono eletti a maggioranza.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto, coordina l'attività associativa, convoca l'Assemblea Generale degli iscritti almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio e del rendiconto, sottoscrive, congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, tutti gli atti amministrativi e contrattuali compiuti dall'associazione.

Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il biennio di vigenza della carica. Le sue decisioni sono valide quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per il perseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in media una volta al mese ed è convocato dal Presidente o nel caso di indisposizione di quest'ultimo dal Vice Presidente.

Il Consiglio provvede a quanto è necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo esercita inoltre i seguenti poteri:

- approvare o rifiutare le richieste di adesione all'Associazione;
- deliberare l'adesione ad altre associazioni o enti;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche di statuto;
- nominare, i membri del Comitato, aventi funzioni anche consultive obbligatorie;
- istituire sedi periferiche dell'organizzazione in qualsivoglia luogo;
- espellere, con provvedimento motivato, quegli associati, i quali, con il loro comportamento, ledano in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente l'associazione e la sua immagine;
- determinare la politica gestionale dell'associazione e deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali;
- predisporre il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo da predisporre all'Assemblea per l'approvazione;
- stabilire gli importi delle quote annuali associative e delle quote di iscrizione, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati;
- adottare i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento e per ogni altro aspetto concernente la vita dell'Associazione;
- conferire ai membri del Comitato Esecutivo il mandato per l'organizzazione delle attività varie dell'Associazione;
- amministrare e gestire i fondi dell'associazione;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente fra i propri componenti. Le funzioni del Vice Presidente sono identiche a quelle del presidente in caso di sua assenza;
- nominare, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, il Segretario Generale, conferendogli i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
- deliberare la nomina dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto che si configurerà fra tali soggetti e l'associazione sarà di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare ed ivi stabilito, previa verifica positiva della necessaria copertura finanziaria.



art. 11 L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti medesimo potere di intervento e di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano, fatta eccezione per la nomina del Consiglio Direttivo e del Sindaco Revisore.

Hanno diritto a partecipare, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessaria.

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto.

Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. La seconda convocazione non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.

L'Assemblea Ordinaria esercita i seguenti poteri:

- elegge il Consiglio Direttivo e il Sindaco Revisore, con le modalità che dovranno essere stabilite nel Regolamento interno sull'organizzazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma annuale delle attività associative predisposte annualmente dal Consiglio.

art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

art. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

art. 14 Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

art. 15 Per natura e finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.



art. 16 Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

art. 17 La devoluzione del patrimonio, salvo particolari disposizioni di legge eventualmente sopravvenute in materia, sarà effettuata a favore di altre associazioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3 c. 190 della Legge 662/96, dedotte le eventuali anticipazioni fatte dai soci e contabilizzate nell'apposito libro cassa sottoposto al controllo del revisore.

Fatto

Letto

approvato



Pimto Longo Fioravanti
Pimto Longo Carlo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BRINDISI

Esatti € 109.00
Conto Amato Ho 100

Reg. to 03 MAR. 2006 al N. 1044 Serie 111

di cui € _____ per imposta di trascrizione



per il Direttore
(Dot. Rodolfo PODO)
Il Responsabile del Procedimento
con delega di Firma
(Daniela ZECCH)